

LAVORO

Previdenza. La Corte d'appello di Milano chiarisce i requisiti per l'iscrizione alla Gestione degli autonomi di chi è anche amministratore

Il socio lavoratore tra i commercianti

Il lavoro nella società deve essere abituale - La prova è a carico dell'Inps

Sergio Antonelli
Uberto Percivalle

La Corte d'appello di Milano (sez. lavoro) con sentenze 766 e 677 del 5 e 6 ottobre 2015 è tornata ad affrontare il tema dell'obbligo di iscrizione alla **Gestione Commercianti** di chi sia, al contempo, socio lavoratore e amministratore di società a responsabilità limitata.

Le decisioni confermano che incombe sull'Inps l'onere di provare che il socio lavoratore svolge, con abitualità e prevalenza, la propria attività nella società che amministra. In assenza di tale prova non sussiste l'obbligo di contribuire alla Gestione Commercianti, ma solo quello verso la Gestione separata Inps per il distinto ruolo di amministratore.

Il tema della «doppia» iscrizione alla Gestione Commercianti e alla Gestione separata del socio lavoratore e amministratore è stato oggetto di vari interventi: un contrasto giurisprudenziale composto con sentenza 3440/10 delle Sezioni Unite; una legge di interpretazione autentica (l'articolo 12, comma 11, del Dl 78/10, convertito con Legge 122/10); un'ulteriore sentenza Sezioni Unite (17076/11).

L'oggetto del dibattito riguarda l'articolo 1, commi 203 e 208, della Legge 662/96. Il comma 203 prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti dei titolari o gestori in proprio (ivi compresi soci di srl) di imprese organizzate o dirette «prevalentemente» con il lavoro proprio; che

partecipano «personalmente» al lavoro aziendale, con «abitualità» e «prevalenza»; il comma 208 stabilisce invece che i soggetti che esercitano «contemporaneamente» attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria devono essere iscritti in una unica gestione, ossia quella dell'attività cui si dedica in misura «prevalente».

L'articolo 12 del Dl 78/10, dando l'interpretazione autentica del citato comma 208, ha indicato che il criterio dell'attività «prevalente» assicura un'unicità di

IL PRINCIPIO

Chi esercita più compiti deve iscriversi, per l'unicità della contribuzione, al fondo relativo all'attività prevalente

contribuzione solo se le attività concomitanti siano quelle di commercianti, artigiani e coltivatori diretti (che, se esercitate da sole, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni assicurative). Detta norma non trova tuttavia applicazione ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e devono iscriversi alla Gestione separata Inps (quali gli amministratori di società).

Il paradossale punto d'arrivo degli sv. uppi normativi e giurisprudenziali sui citati commi 203 e 208 è pertanto il rischio che l'amministratore di una srl (tenuto ad

isciversi alla Gestione separata Inps) debba anche iscriversi alla Gestione Commercianti. Ben venga, allora, lo sforzo giudiziario che traspare dalle due sentenze di cercare criteri distintivi tra l'attività di «amministratore» e di «socio lavoratore». Su questo fronte la sentenza 766 sottolinea l'esigenza che l'attività del socio lavoratore vada oltre quella che «discende esclusivamente dalla carica di consigliere» e inoltre richiede essere «imprescindibile» per l'attività d'impresa stessa; la sentenza 677 pone invece l'accento sulla necessità che l'attività «esecutiva» del socio lavoratore (e non solo quella «decisionale», che in quanto tale è tipica anche dell'amministratore) debba prevalere sugli altri fattori produttivi.

Accomunate dal rigore nel verificare la prova, da parte dell'Inps, dello svolgimento «abituale» e «prevalente» di attività lavorativa che giustifichi la contribuzione alla Gestione Commercianti, le due sentenze differiscono nei risultati. Una accoglie la pretesa dell'Inps dal momento che il socio gestiva in prima persona i clienti, le iniziative di marketing, organizzando viaggi e convention, provvedendo personalmente alla gestione del personale e alle decisioni sulle assunzioni; l'altra invece le respinge ritenendo che il fatto che l'amministratore assumesse e licenziasse il personale e formasse gli apprendisti non bastasse a farne un socio lavoratore.

La questione

01 | LE SENTENZE

Con le sentenze 766/15 e 677/15, la Corte d'appello di Milano (sezione lavoro) ha affrontato il tema dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti di chi sia, al contempo, socio lavoratore e amministratore di Srl

prevalenza, la propria attività nella società che amministra. In assenza di tale prova, secondo la Corte d'appello non sussiste l'obbligo di contribuire alla Gestione Commercianti, ma solo quello verso la Gestione separata Inps per il distinto ruolo di amministratore

02 | ONERI PROBATORI

Le decisioni prese dai giudici di Milano con le due sentenze confermano che incombe sull'Inps l'onere di provare che il socio lavoratore svolge, con abitualità e

03 | IL PROBLEMA

Il problema della «doppia contribuzione» nasce dall'articolo 1, commi 203 e 208, della Legge 662/96. Il comma 203 prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione

Commercianti dei titolari o gestori in proprio (compresi soci di srl) di imprese organizzate o dirette «prevalentemente» con il lavoro proprio; che partecipano «personalmente» al lavoro aziendale, con «abitualità» e «prevalenza»; il comma 208 stabilisce che i soggetti che esercitano «contemporaneamente» attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione vanno iscritti nella sola gestione relativa all'attività cui si dedicano in misura «prevalente»

Jobs act. Le linee guida dei consulenti per la certificazione

Cococo doc senza vincoli di presenza

Con uno dei propri approfondimenti, quello diffuso ieri, la Fondazione studi **consulenti del lavoro** ha reso rende note le linee guida fornite dal Consiglio Nazionale per la certificazione dei cococo in atto o di futura instaurazione, con organi istituzionali o politici. Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applicherà anche al rapporto di collaborazione le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente o conferimento al collaboratore luogo di lavoro.

Le indicazioni fornite sono utili

anche per la verifica, in sede di certificazione, dei rapporti intrattenuti da organi istituzionali diversi dal Senato come ad esempio i rapporti di collaborazione intrattenuti presso le Regioni o i Comuni. Tra le indicazioni fornite dai consulenti si collocano la mancanza di ordini perentori da parte dei senatori o dei consiglieri circa le modalità esecutive dell'attività. Non è consentita, inoltre, la certificazione della collaborazione autonoma qualora dalla verifica in concreto il collaboratore sia vincolato alla presenza nelle aule del Senato in un numero sta-

bilite o di giorni della settimana, nonché ad essere presente in una determinata fascia oraria definita unilaterale dal senatore o dal consigliere. La certificazione secondo i consulenti del lavoro è invece consentita dove, invece, si è verificata una presenza presso il Senato in alcuni determinati giorni della settimana, in fasce orarie liberamente scelte dal collaboratore, ancorché preventivamente comunicate al senatore o al consigliere, o in luoghi liberamente scelti dal collaboratore.

Lettera

La totalità annulla l'adeguamento

Sono pensionato in regime di totalità dal dicembre 2008. Un'anzianità contributiva oltre 40 anni: sei anni abbondanti con l'Inps e abbondanti con Inarcassa (sono ingegnere).

All'avvicinarsi dei 65 chiesi all'Inps che ne è stato dei miei lontani contributi (sono stato impiegato negli anni '70 risposero che non avevano diritto alla pensione supplementare.

Arrivò poi il decreto legislativo 42/06 che aprì la porta della totalità a chi avesse raggiunto i requisiti presso una gestione: di negativo solo quel punto sulle perequazioni ridotte a quelle che corrispondevano all'indice Inarcassa (l'indice Ist nella sua totalità) che tratteneva dall'accensione Feci varie valutazioni ipotizzando diversi indici Ist, e vidi che alla fine conti tornavano: un indice medio ribassato su un montante superiore fosse praticamente lo stesso aumento dell'indice per un montante ridotto.

Oggi mi ritrovo con l'abolizione, in pratica totale, della perequazione che è determinata dal tenendo conto dell'importo della pensione di perequazione, seguendo